

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: CANDIANI)

Roma, 6 febbraio 2014

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (COM (2013) 894)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si pone in linea di continuità con quella sui nuovi prodotti alimentari già presentata nel 2007, che non era giunta ad un accordo definitivo in comitato di conciliazione tra Parlamento e Consiglio UE;

rilevato quindi che, in assenza di un nuovo regolamento, la normativa in vigore continua a basarsi sul regolamento (CE) n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, e sul regolamento (CE) n. 1852/2001, che stabilisce norme precise per rendere talune informazioni disponibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti;

rilevato che i nuovi prodotti alimentari sono definiti come quei prodotti e sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo "significativo" al 15 maggio 1997 all'interno dell'Unione europea, data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

ricontrato che, in base alla normativa vigente in materia di nuovi prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione prima dell'immissione nel mercato viene valutata in via preliminare dall'ente competente dello Stato membro in cui opera il richiedente e che, in caso di obiezioni motivate, è necessaria una decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea;

considerato che la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 258/97 e n. 1852/2001, che saranno pertanto abrogati al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione, e pone l'accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, al fine di migliorare la competitività dell'industria alimentare europea, di salvaguardare la sicurezza dei prodotti alimentari e di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica;

considerato che la proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida (18 mesi anziché i tre anni che, in media, sono attualmente necessari), l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

considerato infine che la proposta viene presentata nell'ambito di un pacchetto normativo, insieme alle proposte di direttiva volte a prevedere il divieto provvisorio di clonazione animale (COM(2013) 892) e il divieto di immissione in commercio di prodotti derivanti da animali clonati (COM(2013) 893),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è possibile in base alla norma generale dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta in titolo è giustificata dal fatto che singole iniziative da parte degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela della salute umana, nonché non permettere la riduzione degli oneri amministrativi. Si osserva peraltro che la valutazione di impatto, prevista dall'articolo 5 del protocollo n. 2, non è stata allegata dalla Commissione europea alla proposta in esame, rinviando a quella effettuata nel 2007 in allegato alla proposta originaria.

Nel merito, si approva la decisione della Commissione europea di non esentare le microimprese dagli obblighi e dalle procedure di cui al regolamento in esame, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato.

Si osserva che la circostanza che la maggior parte delle imprese del settore alimentare dell'UE rinunci a sviluppare e immettere sul mercato nuovi prodotti o ingredienti alimentari che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del vigente regolamento sui nuovi prodotti alimentari, a causa delle procedure di autorizzazione particolarmente gravose, lunghe e costose, nonché la circostanza che l'UE sia molto criticata dai Paesi terzi aderenti all'OMC, secondo i quali l'autorizzazione prevista per i nuovi prodotti alimentari costituisce una barriera al commercio e impedisce l'accesso al mercato UE di prodotti alimentari che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato nel loro Paese d'origine, non vanno necessariamente considerati quali "punti deboli dell'attuale legislazione UE" da "snellire e adeguare".

Si invita pertanto a valutare con estrema attenzione la proposta in esame e a considerare che la garanzia di prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale.

Al riguardo, si ritiene che i dati che il richiedente dovrebbe fornire ai sensi dell'articolo 9 della proposta di regolamento dovrebbero essere ampliati al fine di potenziare le garanzie a tutela del consumatore e ad assicurare una maggiore aderenza alle altre norme europee applicabili nel settore.

In relazione alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al citato articolo 9 della proposta, si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea debba trasmettere loro obbligatoriamente copia delle domande di autorizzazione, per la formulazione di eventuali osservazioni inerenti la sicurezza per la salute umana, di cui la Commissione debba obbligatoriamente tenere conto.

In riferimento all'introduzione di una procedura specifica per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare sicuro storicamente

comprovato, dovrebbero essere previste le disposizioni necessarie a garantire che gli stessi siano conformi alla normativa europea applicabile in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Infine, si raccomanda di continuare a perseguire, nelle competenti sedi internazionali, l'obiettivo dell'ottenimento del riconoscimento dell'indicazione d'origine geografica per i prodotti agricoli, con la conseguente protezione giuridica. Ciò "a tutela delle produzioni di qualità italiane, che soffrono di fenomeni di usurpazione, evocazione e imitazione che recano danni economici incalcolabili sia ai produttori sia al sistema Italia" (Relazione programmatica 2014).

Stefano Candiani